



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Decreto
Repertorio n. /2020
Prot. n.

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l'art.6, relative all'autonomia universitaria;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 2, c.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore;

VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 616 del 14 settembre 2020;

RILEVATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 e la necessità di adottare misure cautelative a tutela della salute pubblica;

VISTA la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca trasmessa agli Atenei il 4 maggio u.s. con la quale sono state fornite indicazioni utili per assicurare una programmazione didattica omogenea ed ordinata su tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto delle specificità dei contesti di riferimento e della autonomia delle singole istituzioni in relazione alle diverse fasi dell'emergenza sanitaria relativamente al periodo luglio 2020 – gennaio 2021;

VISTA la comunicazione al Senato Accademico del 16 giugno 2020, con cui sono stati individuati i seguenti principi su cui fondare le scelte di pianificazione e l'organizzazione dell'A.A. 2020/2021:

- massima tutela della salute della componente studentesca e di tutto il personale docente e tecnico-amministrativo;
- piena consapevolezza del valore della didattica in presenza come elemento centrale dell'esperienza universitaria;
- tutela del diritto allo studio e delle pari opportunità per tutti gli studenti;

VISTA la delibera del Senato Accademico 21 luglio 2020, n. 126 con cui sono state definite le linee guida per la graduale ripresa della didattica (inclusi gli esami di profitto e di laurea), parzialmente in presenza a partire dalla sessione d'esame di recupero dell'A.A. 2019/2020, nonché dall'avvio delle lezioni del primo semestre dell'A.A. 2020-2021;

VISTO il DR 27 agosto 2020, n. 558 con cui è stato emanato il protocollo di sicurezza per la gestione degli esami di profitto in presenza in fase 3;

VISTO il DR 4 settembre 2020, n. 589 con cui è stato emanato il protocollo di sicurezza per la gestione degli esami di laurea in presenza in fase 3;

VISTO il DR 11 settembre 2020, n. 606 con cui è stato emanato il protocollo di sicurezza per la gestione delle lezioni in presenza in fase 3;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



VISTA la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca trasmessa agli Atenei il 21 ottobre 2020, n. 5125;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

VISTO il DR 27 ottobre 2020, n. 811 relativo allo svolgimento a distanza degli esami di laurea;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU n.275 del 4-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41 e in particolare l'art. 3 c. 4 lett. g);

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero della salute del 4.11.2020 che colloca la Regione Lombardia tra le aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

CONSIDERATA l'importanza di garantire la continuità didattica, l'efficacia della formazione universitaria, la necessità di garantire i servizi essenziali a supporto degli studenti, ma senza trascurare l'andamento del quadro epidemiologico;

SENTITO il Comitato Universitario Regionale della Lombardia;

DECRETA

1 – Dal 6 novembre 2020, fino al 3 dicembre 2020 e comunque fino ad eventuali nuove disposizioni normative o regolamentari, le attività didattiche e curriculari di tipo collettivo si svolgono esclusivamente a distanza secondo quanto specificato nel seguito.

a) Lezioni e altre attività didattiche

Le lezioni, le attività didattiche integrative, le esercitazioni, le lezioni tecnico-pratiche in palestra e presso strutture sportive, i seminari e similari sono svolti a distanza secondo il calendario già approvato e reso noto per i singoli corsi di laurea. Resta valido quanto deliberato dal Senato Accademico il 25 maggio 2020, delibera n. 91, in merito all'equivalenza tra ore di didattica a distanza (sincrona o asincrona) e crediti formativi.

Le aule, anche se non utilizzate, restano attribuite ai diversi corsi di studio e insegnamenti come da calendario approvato per il semestre in corso e sono a disposizione dei docenti che volessero recarsi in aula per impartire le proprie lezioni da trasmettere a distanza.

Ciascun docente mette a disposizione, sulla piattaforma di *e-learning*, tutti gli strumenti didattici e i materiali per consentire la corretta preparazione degli esami, incluse le registrazioni delle lezioni, ove il docente sia d'accordo.

L'attività didattica a distanza viene documentata anche ai fini del rispetto dell'obbligo di frequenza.



b) Laboratori

Le attività di laboratorio didattico sono consentite in presenza solo per attività individuali ritenute indifferibili e non sostituibili con attività a distanza, laddove si possano rispettare i protocolli di sicurezza e di igiene previsti dalla normativa vigente ed in particolare il “Protocollo condiviso” e successive modifiche e integrazioni. Tali attività in presenza devono essere approvate dal Consiglio di Corso di Studi o – mediante provvedimento d’urgenza – dal suo Presidente.

Nel caso in cui le attività di laboratorio in presenza debbano essere sospese, i Consigli di Corso devono individuare modalità alternative equipollenti.

c) Tirocini e stage curriculari ed extracurriculari interni ed esterni

Con delibera del Consiglio di Corso di Studio è possibile prevedere che fino al 100% delle ore previste per i tirocini interni od esterni, curriculari o extracurriculari si svolga in modalità assimilabile al *lavoro agile* o in modalità alternative, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi formativi del corso di studio, ed eventualmente richiedendo allo studente, oltre alla relazione di chiusura attività, se prevista, anche un elaborato scritto (es. tesina, progetto).

Qualora tali modalità alternative non siano attuabili, i Consigli di Corso di Studio possono consentirne lo svolgimento nel rispetto delle seguenti condizioni:

- per i tirocini interni, nel rispetto del “Protocollo condiviso” e successive modifiche e integrazioni;
- per i tirocini esterni, a condizione che i soggetti ospitanti assicurino l’applicazione degli stessi protocolli di sicurezza e di igiene previsti dalla normativa vigente per il settore, l’attività e il luogo di lavoro dove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio o stage. In questo caso il soggetto ospitante dovrà fornire:
 - la dichiarazione con cui assicura l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i laboratori, ivi comprese le prescrizioni previste dall’Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio 2020 e da successive Ordinanze e Decreti;
 - copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle istruzioni operative di sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;
 - un addendum al progetto formativo che riporti, l’obbligo sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza previste.

In caso si manifestino condizioni che non consentano di rispettare le norme di sicurezza e di igiene, le attività di tirocinio e stage in presenza dovranno essere sospese.

d) Tirocini dei corsi di studio di aree medica, sanitaria e farmaceutica

Ciascun Consiglio di Corso di Studio provvede a stabilire le tipologie di attività da sospendere e quelle a cui dare priorità con modalità mista (in presenza e a distanza).

I Consigli di Corso di Studio predispongono le modalità e i tempi di recupero delle attività sospese.

Le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza, nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Per quanto riguarda i tirocini di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e assimilati, resta valido quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 25 maggio 2020, delibera n. 91.

e) Esami di Profitto

Gli esami di profitto, a progetto, scritti e orali si svolgono, nel rispetto degli appelli programmati, in modalità a distanza.

Le Commissioni d’esame si possono riunire in modalità telematica (interamente o parzialmente). Ciò vale per tutti i ruoli di Presidente, Segretario, componente e componente supplente.

La composizione delle Commissioni può essere rivista, per far fronte alle mutate esigenze, rivedendo



eventualmente ruoli e numero dei componenti, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.

f) Esami di Laurea

Le sedute di laurea si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo diversa disposizione del Consiglio di Corso per le prove pratiche dei corsi delle Professioni sanitarie. Le Commissioni di laurea si possono riunire in modalità telematica (interamente o parzialmente). Ciò vale per tutti i ruoli di Presidente, Segretario, componente e componente supplente;

La composizione delle Commissioni può essere rivista, per far fronte alle mutate esigenze, rivedendo eventualmente ruoli e numero dei componenti, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.

Nel caso di collegamento da remoto di tutta o parte la Commissione, è opportuno allertare un numero congruo di commissari supplenti, tali da garantire la completezza della Commissione nel caso in cui dovessero insorgere problemi di connessione.

Per gli esami finali dei corsi delle Professioni Sanitarie, in mancanza di designazione del rappresentante ministeriale, le funzioni di verifica della regolarità dell'esame sono assicurate dal Presidente di ciascuna Commissione di Laurea.

g) Ricevimento studenti

I docenti garantiscono il ricevimento studenti a distanza, in base all'orario depositato.

h) Attività dei medici in formazione specialistica

I corsi per i medici in formazione specialistica possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza, nel rispetto delle specifiche precauzioni previste dalle Aziende ospitanti e delle direttive dei Direttori delle singole scuole.

In particolare:

- la didattica potrà svolgersi in presenza, garantendo l'erogazione anche attraverso la teledidattica (così come identificata per gli studenti dei corsi di studio) per coloro che per ragioni organizzative o di causa maggiore non possano essere presenti sul luogo di lavoro;
- gli esami di passaggio e le prove finali potranno svolgersi in presenza o a distanza.

Il Consiglio di ciascuna Scuola di Specializzazione può riconoscere al fine del conseguimento del titolo le attività svolte dai medici in formazione specialistica in relazione allo stato di emergenza.

i) Corsi di Dottorato di ricerca

Possono essere svolte in presenza le attività riconducibili ad una gestione di tipo individuale ritenute indifferibili e non sostituibili con attività a distanza, laddove si possano rispettare i protocolli di sicurezza e di igiene previsti dalla normativa vigente ed in particolare il "Protocollo condiviso" e successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui tali attività in presenza debbano essere sospese i Consigli di Dottorato devono individuare modalità alternative equipollenti.

l) Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento

Le lezioni, le attività didattiche integrative, le esercitazioni, i seminari e gli esami dei corsi di master, corsi di perfezionamento/aggiornamento sono svolti a distanza.

m) Mobilità Internazionale

Sono sospese le partenze degli studenti in mobilità internazionale, con l'eccezione dei medici in formazione specialistica. L'UOC Mobilità Internazionale Studenti garantisce il supporto per la riprogrammazione delle partenze.

Preso atto delle eccezionali difficoltà che stanno vivendo gli studenti dell'Università degli Studi di Brescia che hanno optato per continuare la loro esperienza Erasmus+, qualora decidessero di rientrare in Italia, è



consentito loro proseguire il programma Erasmus+ in modalità telematica, frequentando le lezioni a distanza organizzate dall'Università ospitante, nel rispetto del *Learning Agreement* approvato.

Al fine di completare l'acquisizione di tutti gli ECTS programmati è consentito loro di sostenere prove a distanza, qualora previste, presso l'Università ospitante. È inoltre consentito a tali studenti seguire le lezioni anche di altri insegnamenti non ricompresi nel *Learning Agreement*, erogati dall'Università degli Studi di Brescia, e sostenere i relativi esami, a partire dalla prossima sessione utile.

Agli studenti che dovessero rientrare in Italia concludendo definitivamente la propria esperienza di mobilità Erasmus+, è garantito il supporto dell'Ufficio Mobilità Internazionale per l'immediato reinserimento nei propri Corsi di studio;

n) Biblioteche e aule studio

Restano attivi, solo su appuntamento o mediante prenotazione tramite apposita app, i servizi di front office per il prestito librario per gli studenti e per il personale universitario, ed è ammessa la consultazione, solo su prenotazione, predisponendo misure di distanziamento idonee atte ad evitare il rischio di prossimità e di aggregazione, nel rispetto del "Protocollo condiviso" e successive modifiche e integrazioni.

L'accesso degli studenti negli edifici universitari avviene in ogni caso solo a seguito di prenotazione, anche mediante la procedura approvata con DR 11 settembre 2020, n. 606.

o) Visite didattiche

Le visite didattiche sono sospese.

p) Collaborazioni studentesche 150 ore

I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche 150 ore possono consentirne lo svolgimento in modalità assimilabile al *lavoro-agile*, ove le attività stesse siano verificabili e ritenute indifferibili.

In caso di esigenze prioritarie legate all'emergenza sanitaria è possibile inoltre prevedere una diversa assegnazione delle collaborazioni studentesche rispetto a quella stabilita inizialmente.

q) Attività di volontariato e lauree di area sanitaria

Le attività di volontariato in supporto emergenziale nell'ambito delle strutture sanitarie, svolte dagli studenti del Corso di Laurea magistrale in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e dei Corsi delle professioni sanitarie, opportunamente certificate, sono valutabili in termini di CFU necessari al conseguimento del titolo sulla base di un criterio di conversione tra ore di attività e crediti stabilito dal Consiglio di Corso di Studi.

2- Gli edifici universitari sono aperti. L'accesso fuori orario di apertura, consentito al solo personale autorizzato, avviene tramite badge ed è permesso solo a fronte di contestuale consegna di autocertificazione del proprio stato di salute, autocertificazione da conservarsi per i successivi 10 gg a cura delle portinerie dei singoli edifici.

Brescia,

IL RETTORE

(Prof. Maurizio Tira)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05